



DECRETO RETTORALE

MP/LG

*Dati desumibili da registrazione a protocollo:
Numero Repertorio, Numero di Protocollo, Titolo,
Classe Fascicolo Allegati e Riferimenti*

Oggetto: Decreto rettorale di modifica del Regolamento dei Centri di Ricerca e Terza Missione

IL RETTORE

RICHIAMATO lo Statuto con particolare riferimento ai seguenti articoli:

- art. 34, che annovera i Centri di ricerca e terza missione tra le strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione;
- art. 45, in base al quale ai Centri può essere riconosciuta autonomia gestionale rinviando ad uno specifico regolamento la disciplina relativa all'attivazione, adesione, organizzazione, funzionamento e disattivazione;
- l'art. 52, che stabilisce le indennità e i compensi che il Consiglio di amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, per cariche e incarichi, come declinati nell'articolo stesso;

RICHIAMATO il *Regolamento dei Centri di Ricerca e Terza Missione*, emanato con Decreto Rettoriale rep. 164 del 13.02.2024, in vigore a partire dal 01.10.2024;

DATO ATTO che:

- l'art. 6, comma 4 del citato regolamento stabilisce che il Consiglio di amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura dell'*indennità* per la carica di Presidente della Giunta dei Centri;
- l'art. 8, comma 4, prevede che il Consiglio di amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura dell'*indennità* per la funzione di Direttore o Direttrice del Centro;

RILEVATO che la carica di Presidente della Giunta dei Centri e la funzione di Direttore o Direttrice di un Centro non rientrano tra quelle per le quali il sopra richiamato articolo 52 dello Statuto riconosce un'*indennità*;

RITENUTO:

- che la carica di Presidente della Giunta dei Centri sia analoga a quella dei Direttori delle altre strutture per la didattica, la ricerca e la terza missione, per i quali le delibere del Senato Accademico del 15.9.2025 e del Consiglio di Amministrazione del 17.9.2025 hanno previsto la possibilità di riconoscere un *compenso*, previa espressa previsione nei rispettivi regolamenti;
- di dover modificare gli articoli 6, comma 4, 8, comma 4, e 18 - *Norme finali di rinvio* del *Regolamento dei Centri di Ricerca e Terza Missione*;

VISTE le delibere del Senato Accademico del 13.4.2026 e del Consiglio di Amministrazione del 14.4.2026 che, rispettivamente, hanno espresso parere favorevole ed approvato le modifiche al *Regolamento dei Centri di Ricerca e Terza Missione*;

PRESO ATTO che le predette delibere del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno disposto la decorrenza del Regolamento dal giorno successivo alla sua pubblicazione;

VISTO l'art. 12 dello Statuto che disciplina l'approvazione e emanazione dei Regolamenti di Ateneo e le loro modifiche;

DECRETA

Art. 1

Sono emanate le modifiche all'articolo 6, comma 4, all'articolo 8, comma 4, e all'articolo 18 del **Regolamento dei Centri di Ricerca e Terza Missione** come da testo approvato dal Senato Accademico del 13.4.2026 e dal Consiglio di Amministrazione del 14.4.2026, che si riporta di seguito:



Testo vigente

Art. 6 - Presidente

4. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura dell'indennità per tale carica.

Art. 8 - Direttore o Direttrice del Centro

4. Il Consiglio di amministrazione può deliberare, in conformità alla normativa vigente, l'assegnazione e la misura dell'indennità per tale carica.

Art. 18 - Norme finali di rinvio

Il presente Regolamento, emanato con Decreto del Rettore, reso pubblico all'albo di Ateneo e sul sito web dell'Università, entra in vigore a far data dal 01.10.2024. Il computo per il rinnovo del mandato del Direttore di un Centro, disciplinato dall'art. 8 comma 2, decorre a partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento. Fino alla data del 01.10.2024 il funzionamento dei Centri di ricerca e terza missione dell'Ateneo è disciplinato dalle disposizioni contenute nel Regolamento delle Scuole e dei Centri di Ateneo e interateneo (emanato con Decreto rettorale Rep. n. 256/2016, prot. 52080/1/3 del 24.5.2016 e s.m.i). Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni regolamentari, trovano applicazione le norme di legge vigenti e i regolamenti in materia.

Testo modificato

Art. 6 - Presidente

4. Il Consiglio di amministrazione può riconoscere l'assegnazione e la misura di un compenso per l'attività svolta, in conformità alla normativa vigente

Art. 8 - Direttore o Direttrice del Centro

4. ABROGATO

Art. 18 - Norme finali di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni regolamentari, trovano applicazione le norme di legge vigenti e i regolamenti in materia.

Art. 2

Il testo del **Regolamento dei Centri di Ricerca e Terza Missione** nella versione integrale modificata è allegato al presente decreto e ne costituisce parte integrante.

Art. 3

Il Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del presente decreto sul sito web dell'Università nella sezione "Albo di Ateneo".

Art. 4

Il **Regolamento dei Centri di Ricerca e Terza Missione** è contestualmente pubblicato sul sito web dell'Università alla seguente pagina: <https://www.unibg.it/ateneo/amministrazione/statuto-e-regolamenti>.

Bergamo, come da registrazione di protocollo

IL RETTORE
Prof. Sergio Cavalieri

(Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D. Lgs. 82/2005)

A
All'Albo di Ateneo



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BERGAMO**

Area Ricerca e Valorizzazione
delle conoscenze

Servizio Centri di Ateneo

REGOLAMENTO DEI CENTRI DI RICERCA E TERZA MISSIONE



Sommario

TITOLO I - NORME GENERALI	1
Art. 1 - Ambito di applicazione	1
Art. 2 - Finalità	1
Art. 3 - Tipologie	1
Art. 4 - Istituzione, obblighi e durata	1
TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI CENTRI DI RICERCA E TERZA MISSIONE DI ATENEO	2
Art. 5 - Struttura organizzativa e relativi organi	2
Art. 6 - Presidente	2
Art. 7 - Giunta	3
Art. 8 - Direttore o Direttrice del Centro	3
Art. 9 - Comitato scientifico del Centro	4
Art. 10 - Adesione al Centro	5
Art. 11 - Gestione della struttura di ricerca interdipartimentale	5
Art. 12 - Struttura organizzativa e gestione dei Centri interuniversitari	5
Art.13 - Struttura organizzativa e gestione di Centri costituiti con enti e istituzioni	5
Art. 14 - Rapporto tra Centri di ricerca e terza missione e Dipartimenti	5
TITOLO III - DISATTIVAZIONE E NORME FINALI	6
Art. 15 - Disattivazione dei Centri di ricerca e terza missione di Ateneo	6
Art. 16 - Disattivazione dei Centri interuniversitari	6
Art.17 - Disattivazione dei Centri costituiti con enti e istituzioni	6
Art. 18 - Norme finali di rinvio	6



TITOLO I – NORME GENERALI

Art. 1 - Ambito di applicazione

Il presente Regolamento disciplina i Centri di ricerca e terza missione previsti dall'art. 45 dello Statuto dell'Università degli studi di Bergamo (emanato con Decreto rettorale Rep. 570 del 01.08.2023 - prot. 155989/1/2), intesi come strutture volte a svolgere attività trasversali ai Dipartimenti al fine di assicurare il coordinamento, la razionalizzazione e l'ottimizzazione della gestione delle attività di ricerca e terza missione.

Art. 2 - Finalità

I Centri di ricerca e terza missione svolgono attività finalizzate allo sviluppo di nuove conoscenze e alla loro promozione e valorizzazione relativamente a temi di ricerca per i quali l'interdisciplinarietà si configura quale elemento identificativo, contribuendo attivamente allo sviluppo socioeconomico-culturale.

Art. 3 - Tipologie

Per le finalità di cui all'art. 2 possono essere costituiti:

- a) Centri di Ateneo di ricerca e terza missione;
- b) Centri interuniversitari con Atenei italiani o stranieri;
- c) Centri da attivare con enti e istituzioni, nazionali e internazionali, diversi dalle università, che svolgono attività di ricerca e terza missione in settori particolarmente significativi sul piano sociale, economico, culturale, nel quale le competenze scientifiche dell'Università degli studi di Bergamo possono dare un rilevante contributo.

Art. 4 - Istituzione, obblighi e durata

1. I Centri di ricerca e terza missione di Ateneo, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 1 e 2 del presente Regolamento, sono istituiti con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, sulla base di una proposta:

- a) del Rettore, per la realizzazione di un progetto pluriennale che richiede il necessario supporto scientifico di più Dipartimenti, chiamati ad esprimere un parere in merito;
- b) di almeno tre Dipartimenti, interessati a contribuire allo sviluppo di un progetto pluriennale, da sottoporre al Rettore per una preventiva valutazione; se il riscontro è positivo, segue l'approvazione di ciascuno dei Dipartimenti proponenti.

2. Ogni Centro di ricerca e terza missione di Ateneo elabora un piano strategico di durata triennale che deve:

- a) delineare la missione, gli ambiti e gli obiettivi delle attività di ricerca e terza missione per il triennio;
- b) indicare i risultati attesi per ciascuna delle annualità e i relativi indicatori per il monitoraggio;
- c) individuare i professori e i ricercatori coinvolti;
- d) quantificare il budget previsto, i finanziamenti disponibili e fornire tutte le informazioni necessarie per valutare la sostenibilità finanziaria e l'adeguatezza della struttura organizzativa e logistica rispetto alle attività programmate;
- e) elencare eventuali enti e organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, disponibili a sostenere il programma nel suo complesso oppure per obiettivi specifici.

Ai fini dell'attivazione di un Centro di ricerca e terza missione, nella valutazione saranno preferiti i piani strategici dai quali si evince il coinvolgimento di partner esterni per la realizzazione del programma complessivo di attività.

3. I Centri interuniversitari si costituiscono sulla base di un accordo di collaborazione scientifica da sottoscrivere dalle parti interessate nel quale devono essere esplicitati:

- a) i Dipartimenti e/o Centri di ciascuno degli Atenei promotori con la specifica dei professori e/o ricercatori che intendono contribuire all'attuazione del progetto scientifico di interesse comune;
- b) gli ambiti e gli obiettivi del programma di attività e i risultati attesi per il periodo concordato;
- c) il budget previsto, i finanziamenti disponibili, la sostenibilità finanziaria;



- d) l'Ateneo sede amministrativa del Centro che si farà carico del supporto organizzativo e logistico con l'eventuale contributo delle altre parti, da dettagliare nell'accordo stesso oppure in uno specifico documento che sarà parte integrante dell'accordo.
4. I Centri di cui all'art. 3 lett. c) sono istituiti, previo accordo di collaborazione scientifica da stipulare tra i soggetti istituzionali interessati, nel quale devono essere riportati:
- a) la denominazione di ciascun ente e/o istituzione aderente alla proposta, la sede legale e il nominativo del legale rappresentante;
 - b) il programma delle attività e i risultati attesi per il periodo concordato;
 - c) il budget previsto, i finanziamenti disponibili, la sostenibilità finanziaria;
 - d) la sede amministrativa del Centro, presso uno dei soggetti sottoscrittori dell'accordo, che si farà carico del supporto organizzativo e logistico;
 - e) l'eventuale contributo delle parti, diverse da quella che è sede amministrativa.
5. Gli accordi di collaborazione scientifica di cui ai precedenti commi 3 e 4 del presente articolo sono soggetti al parere preventivo dei Dipartimenti coinvolti e sottoposti all'approvazione del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.
6. I Centri di cui al comma 1 del presente articolo, nonché quelli di cui ai commi 3 e 4 per i quali l'Università degli studi di Bergamo è sede amministrativa devono approvare una relazione annuale sulle attività svolte e gli obiettivi conseguiti, motivando l'eventuale mancato raggiungimento dei risultati programmati per l'annualità di riferimento ed evidenziando le azioni correttive che si intendono intraprendere.
- La mancata presentazione della relazione annuale determina la disattivazione del Centro di ricerca e terza missione di Ateneo. Per i Centri di cui ai precedenti commi 3 e 4, qualora la relazione non sia stata trasmessa per ragioni riconducibili ad attività o adempimenti in capo alle altre parti, si potrà provvedere all'invio del documento con i dati disponibili entro il termine previsto, salvo l'obbligo di provvedere con successiva comunicazione integrata degli elementi mancanti.
7. Al termine del triennio per i Centri di ricerca e terza missione di Ateneo, e alla scadenza del termine concordato dalle parti, per i Centri istituiti a seguito di stipulazione di un accordo di collaborazione scientifica, gli organi accademici procederanno alla valutazione delle attività svolte e del grado di conseguimento degli obiettivi programmati rispetto a quanto previsto nel piano strategico, al fine di vagliare una prosecuzione delle attività per un successivo periodo di tre anni per i Centri di ricerca e terza missione di Ateneo o per una durata da definire con un nuovo accordo per i Centri di cui all'art. 3 lett. b) e c).

TITOLO II - STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEI CENTRI DI RICERCA E TERZA MISSIONE DI ATENE0

Art. 5 - Struttura organizzativa e relativi organi

1. Per la gestione e il funzionamento dei Centri di ricerca e terza missione è attivata una struttura organizzativa, i cui organi sono:
- il Presidente;
 - la Giunta dei Direttori dei Centri di ricerca e terza missione.
2. Ciascun Centro è coordinato da un Direttore, supportato da un organismo denominato Comitato scientifico.

Art. 6 - Presidente

1. Il Presidente è individuato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico tra i professori ordinari dell'Ateneo, che abbiano un periodo di servizio attivo corrispondente alla durata dell'incarico di cui al comma successivo.
2. Il Presidente nominato con Decreto del Rettore resta in carica per un triennio accademico e può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.
3. In caso di cessazione anticipata, si procede a nuova nomina che decorre dall'anno accademico nel corso del quale viene adottato il relativo Decreto rettorale.
4. Il Consiglio di amministrazione può riconoscere l'assegnazione e la misura di un compenso per l'attività svolta, in conformità alla normativa vigente.
5. Il Presidente esercita le seguenti funzioni:

- designa un vicario, scelto tra i componenti della Giunta, che lo sostituisce in caso di assenza o di temporaneo impedimento;
- convoca e presiede le sedute della Giunta;
- attua le delibere della Giunta con il supporto dei Direttori dei Centri;
- in casi eccezionali di necessità e urgenza assume i relativi Decreti da sottoporre tempestivamente alla ratifica della Giunta;
- relaziona alla Giunta sulle linee politiche di indirizzo coerenti con il piano strategico di Ateneo per la redazione del programma annuale delle attività;
- vigila sull'osservanza delle leggi, dello Statuto e dei Regolamenti ed esercita tutte le altre attribuzioni che gli sono assegnate da tali norme;
- svolge una funzione di coordinamento e raccordo tra i Centri promuovendo la collaborazione reciproca
- al termine del triennio, in collaborazione con il Direttore di ogni Centro, verifica i risultati conseguiti rispetto a quanto indicato nei piani strategici. Poi sentito il Rettore, previo parere dei Dipartimenti interessati, sottopone alla Giunta la proposta di prosecuzione delle attività, corredata dal relativo piano strategico triennale che, se approvato, sarà oggetto di delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico.

6. Per assicurare l'efficienza nello svolgimento delle attività, il Presidente può delegare ai Direttori dei Centri:

- le funzioni per l'assunzione dei provvedimenti di spesa relativi a piani finanziari approvati dalla Giunta;
- la liquidazione delle spese per le attività di cui sia stata attestata la regolare esecuzione da parte del responsabile scientifico del progetto;
- l'autorizzazione delle missioni programmate in funzione delle attività scientifiche da realizzare, sulla base delle risorse allocate nei piani finanziari;
- gli atti necessari ad assicurare il regolare svolgimento delle attività.

Art. 7 - Giunta

1. La Giunta, presieduta dal Presidente, è composta dai Direttori dei Centri e svolge le seguenti funzioni:

- approva il piano strategico, la programmazione annuale delle attività e il relativo budget di ogni Centro entro il termine previsto dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza, Contabilità (AM.FI.CO), sulla base delle proposte trasmesse da ciascuno dei Direttori;
- approva gli accordi e le convenzioni quadro, nonché gli accordi di collaborazione di interesse per i Comitati scientifici dei Centri nel rispetto di quanto sancito dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Università degli studi di Bergamo che disciplinano la materia;
- approva i piani finanziari derivanti da finanziamenti esterni nelle modalità previste dal Regolamento di Ateneo per la disciplina delle attività di ricerca, di consulenza e di formazione realizzate a seguito di finanziamenti esterni, dalle delibere degli organi accademici, dalle linee guida dei progetti finanziati oppure dagli accordi di collaborazione stipulati;
- approva i piani finanziari relativi a finanziamenti interni destinati dall'Ateneo per iniziative di ricerca e/o di terza missione proposte dai Centri;
- approva la relazione annuale delle attività svolte da ogni Centro nell'anno precedente;
- approva la relazione conclusiva al termine del triennio.

2. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da uno dei componenti, con il supporto del responsabile del servizio o di un suo delegato.

3. Per il funzionamento della Giunta si applica quanto previsto dal Regolamento Generale di Ateneo.

4. In caso di necessità le riunioni della Giunta possono essere svolte in modalità telematica.

Art. 8 - Direttore o Direttrice del Centro

1. Il Direttore è individuato con delibera del Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico tra i professori ordinari o associati che abbiano un periodo di servizio attivo corrispondente alla durata dell'incarico di cui al comma successivo.

2. Il Direttore, nominato con Decreto del Rettore, resta in carica per un triennio accademico e può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

3. In caso di cessazione anticipata, si procede a nuova nomina che decorre dall'anno accademico nel corso del quale viene adottato il relativo Decreto rettorale.
4. Il Direttore del Centro esercita le seguenti funzioni:
 - redige in collaborazione con il Comitato scientifico il piano strategico triennale e la programmazione annuale delle attività da sottoporre all'approvazione della Giunta;
 - promuove e coordina le attività del Comitato scientifico in funzione di quanto indicato nel piano strategico del Centro e nella programmazione annuale;
 - monitora gli obiettivi raggiunti in base a quanto riportato nel piano strategico e nel programma annuale delle attività;
 - trasmette al Presidente la relazione delle attività svolte nell'anno precedente, redatta in collaborazione con il Comitato scientifico, per l'approvazione da parte della Giunta;
 - al termine del triennio invia al Presidente la relazione conclusiva sugli obiettivi raggiunti rispetto a quanto pianificato, motivando l'eventuale richiesta di prosecuzione delle attività del Centro per i successivi tre anni.

Art. 9 - Comitato scientifico del Centro

1. Il Comitato scientifico svolge una funzione propulsiva e propositiva, in particolare ai fini della redazione del piano strategico triennale e del programma annuale delle attività, al fine di promuovere i progetti di ricerca e/o terza missione interdipartimentale in settori scientifici particolarmente significativi sul piano culturale, sociale, economico e di rilevante impatto per lo sviluppo e il benessere della società.

2. Il Comitato scientifico è composto come segue:

- a) il Direttore che coordina le attività ed elabora le proposte formulate dal Comitato scientifico per sottoporle all'approvazione della Giunta;
- b) professori e ricercatori interni all'Ateneo individuati tra coloro che aderiscono al Centro;
- c) soggetti esterni all'Ateneo scelti tra coloro che sono espressamente menzionati come partner (o, nel caso di entità giuridiche, i referenti degli stessi) nel piano strategico del Centro, esperti o personale facente parte a vario titolo di enti, istituzioni o imprese che svolgono attività coerenti e funzionali alla realizzazione del piano strategico del Centro.

In alternativa, i soggetti di cui al comma 2 lett. c) del presente articolo, possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Comitato scientifico in qualità di esperti con funzione consultiva per progetti o iniziative specifiche.

3. La composizione del Comitato scientifico, escluso il Direttore, può variare da un minimo di quattro ad un massimo di dieci membri e viene deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico.

Ciascun professore o ricercatore può essere componente di un solo Comitato scientifico.

Nel caso in cui facciano parte del Comitato scientifico soggetti esterni all'Ateneo, deve comunque prevalere la componente interna all'Università.

4. Ciascun componente del Comitato scientifico, nominato con Decreto del Rettore, rimane in carica per tre anni accademici e può essere rinnovato per una sola volta consecutiva.

5. In caso di cessazione anticipata di uno dei componenti, si procede a nuova nomina, se necessaria per assicurare il numero minimo dei componenti e/o in funzione delle competenze richieste per le attività scientifiche da realizzare. La nomina decorre dall'anno accademico nel corso del quale viene adottato il relativo Decreto rettorale.

6. Per il funzionamento del Comitato scientifico non è richiesta la partecipazione della maggioranza dei membri, né ai fini della validità della seduta, né ai fini della valutazione e approvazione di proposte progettuali da sottoporre alla Giunta,

La maggioranza dei componenti del Comitato scientifico è richiesta solo per approvare:

- a) il programma annuale delle attività;
- b) la relazione annuale delle attività svolte;
- c) la relazione triennale per la verifica degli obiettivi raggiunti rispetto a quanto previsto dal piano strategico.



Art. 10 - Adesione al Centro

1. Ad un Centro di ricerca e terza missione di Ateneo già costituito nei termini riportati nel precedente articolo 4, possono chiedere di partecipare:

a) professori e ricercatori dell'Università degli studi di Bergamo che intendono contribuire alla realizzazione delle attività progettuali del Centro, previa delibera del Dipartimento di appartenenza, se diverso rispetto ad uno di quelli che hanno dato vita al Centro stesso. Ogni professore e ricercatore può aderire a massimo due Centri.

b) professori e ricercatori di altre Università italiane e straniere interessati a promuovere progetti negli ambiti scientifici del Centro;

c) ricercatori appartenenti a istituzioni oppure ad enti di ricerca nazionali e internazionali che svolgono la propria ricerca in settori coerenti con le attività del Centro.

Nei casi di cui al precedente comma 1, lett. b) e c) è necessario che l'ente di appartenenza autorizzi l'adesione della persona interessata.

2. Sull'adesione si esprime il Direttore del Centro, previa condivisione della richiesta con il Comitato scientifico. Il parere è trasmesso al Presidente della Giunta che ne darà comunicazione nella prima seduta utile.

Art. 11 - Gestione della struttura di ricerca interdipartimentale

1. Alla struttura per la ricerca interdipartimentale è assicurato il necessario supporto amministrativo. La gestione amministrativa si basa sui principi di autonomia, responsabilità, efficacia, efficienza e trasparenza secondo quanto previsto dalle norme vigenti, dallo Statuto e dai Regolamenti dell'Ateneo, in particolare dal Regolamento per l'Amministrazione, Finanza, Contabilità (AM.FI.CO) e nel rispetto delle misure previste dal piano di prevenzione della corruzione.

2. I Centri possono essere sostenuti nel loro funzionamento con risorse proprie derivanti da finanziamenti esterni e con stanziamenti previsti nel bilancio di Ateneo per progetti aventi le finalità di cui all'art. 2, previamente deliberati dagli organi competenti.

Art. 12 - Struttura organizzativa e gestione dei Centri interuniversitari

1. La struttura organizzativa dei Centri interuniversitari deve essere definita nell'accordo di collaborazione scientifica oppure in un documento specifico, parte integrante dell'accordo.

2. Le attività devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente relativa alla materia da trattare e dai Regolamenti dell'Ateneo sede amministrativa del Centro.

Art. 13 - Struttura organizzativa e gestione di Centri costituiti con enti e istituzioni

1. La struttura organizzativa dei Centri che nascono dalla collaborazione con enti e istituzioni, nazionali e internazionali, diversi dalle università deve essere dettagliata nell'accordo di collaborazione scientifica oppure in uno specifico documento, parte integrante dell'accordo.

2. Le attività devono essere gestite nel rispetto della normativa vigente relativa alle materie da trattare e dei Regolamenti dell'ente o istituzione sede amministrativa del Centro.

Art. 14 - Rapporto tra Centri di ricerca e terza missione e Dipartimenti

1. Al fine di distinguere i Centri di ricerca e terza missione di Ateneo da altre aggregazioni scientifiche dipartimentali, solo i primi sono denominati "Centri"; i secondi sono denominati "Gruppi di ricerca" e sono finalizzati a promuovere la collaborazione su ambiti tematici relativi ai settori scientifici che caratterizzano il Dipartimento. I gruppi di ricerca dipartimentali non sono dotati di autonomia amministrativa-gestionale; pertanto, sottopongono agli organi del Dipartimento l'approvazione delle iniziative di loro interesse.

2. Non è ammissibile una commistione della gestione amministrativa di singoli progetti tra Centri e Dipartimenti.

I prodotti di ricerca attribuiti, ai fini della valutazione, al Dipartimento di appartenenza degli autori possono riportare il logo del Centro in aggiunta a quello del Dipartimento di appartenenza ed essere comunque ricondotti all'attività dei Centri per la valutazione della loro attività da parte dei competenti organi accademici.



3. Il valore finanziato dei progetti di ricerca ai fini della distribuzione dei fondi di ricerca e dei punti organico sarà attribuito ai Dipartimenti in base a specifiche disposizioni che saranno definite in via regolamentare.

TITOLO III - DISATTIVAZIONE E NORME FINALI

Art. 15 - Disattivazione dei Centri di ricerca e terza missione di Ateneo

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Rettore, previo parere del Senato accademico, verifica il permanere delle motivazioni scientifiche che hanno condotto all'attivazione di un Centro di Ateneo e ne delibera la disattivazione nei seguenti casi:

- mancata presentazione della programmazione annuale delle attività entro i termini previsti dal Regolamento AM.FI.CO;
- mancata presentazione della relazione annuale sull'attività svolta, ai sensi di quanto previsto nell'art. 4 comma 6 del presente Regolamento;
- mancata redazione del piano strategico e della relazione triennale conclusiva di cui all'art. 7 comma 1;
- mancato conseguimento degli obiettivi previsti dal piano strategico, salvo giustificati motivi.

Art. 16 - Disattivazione dei Centri interuniversitari

1. Le ragioni della disattivazione dei Centri interuniversitari devono essere previste dall'accordo di collaborazione scientifica o dal documento specifico che ne costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 4 comma 3 del presente Regolamento.

2. L'Università degli studi di Bergamo con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico può rinunciare ad essere parte di un Centro interuniversitario quando non sussistono più le motivazioni scientifiche che ne hanno determinato la partecipazione.

3. Qualora l'Università degli studi di Bergamo sia sede amministrativa del Centro, le delibere degli organi seguono agli adempimenti opportunamente concordati con le altre parti, necessari ad assicurare la prosecuzione delle attività in altra sede e ad assumere le misure opportune per tutelare i soggetti coinvolti in relazione alle attività scientifiche svolte fino a quel momento.

Art. 17 - Disattivazione dei Centri costituiti con enti e istituzioni

1. Le ragioni della disattivazione dei Centri con enti e istituzioni, nazionali e internazionali, diversi dalle università devono essere previste dall'accordo di collaborazione scientifica o dal documento specifico che ne costituisce parte integrante ai sensi dell'art. 4 comma 4 del presente Regolamento.

2. L'Università degli studi di Bergamo con delibera del Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico può rinunciare ad essere parte di un Centro quando vengono meno le motivazioni scientifiche che ne hanno determinato la partecipazione.

3. Qualora l'Università degli studi di Bergamo sia sede amministrativa del Centro, le delibere degli organi seguono agli adempimenti opportunamente concordati con le altre parti, necessari ad assicurare la prosecuzione delle attività in altra sede e a tutelare i soggetti coinvolti in relazione alle attività scientifiche svolte fino a quel momento.

Art. 18 - Norme finali di rinvio

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione all'Albo di Ateneo.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle disposizioni regolamentari, trovano applicazione le norme di legge vigenti e i regolamenti in materia.